DIPLOMI, ATTESTATI RICONOSCIMENTI CONI

Molto spesso ci si imbatte in corsi di formazione tecnica proposti da parte di Associazioni, A.S.D, Enti vari, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive del CONI.

- Quale è il valore di codesti titoli?
- Sono effettivamente tutti riconducibili al CONI?
- Cosa è valido in caso di contenzioso in tribunale?

La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle **palestre**, nelle **sale ginniche**, in **tutte** le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a **qualsiasi titolo,** che si tratti di quote sociali d'adesione, o altro, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica: ***devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina.*** **Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina** solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o titoli accademici, come la **laurea in Scienze motorie,** ma in tal caso sono da considerarsi professionisti e non semplici Istruttori.
I suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.
L'associazione "X", che in quanto affiliata ad un EPS riconosciuto dal CONI, rilascia attestati di formazione sportiva questo caso, il CONI non ha autorizzato tale formazione, non avendola istituzionalmente organizzata e gestita, pertanto in questo caso il titolo non ha valore Legale certificabile se non all'interno della stessa organizzazione che l'ha rilasciato.

Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionale

1. sono enti riconosciuti dal CONI , essi sono deputati alla promozione e all'avviamento sportivo su base ludica e ricreativa non agonistica.
2. Possono fornire Formazione tecnica sportiva
3. Gli enti di Promozione rilasciano attestati riconosciuti e validi nell'ambito del sistema organizzativo degli enti di promozione stessa, *un diploma è valido solamene all'interno dell'EPS che lo ha rilasciato*

In sintesi, gli attestati rilasciati da Eps "Regionali" non hanno valore legale se non vidimati, comunicati, e autorizzati dalla sede Nazionale
Le Asd (associazioni sportive dilettantistiche) le BA (Basi Associative) non potranno "MAI" rilasciare titoli con valore Legale/Fiscale certificabile, se non validi all'interno del proprio circuito associativo.
Attenzione, perchè molte pseudo-federazioni, associazioni italiane di... enti pseudo-europei, usano i giochi di parole, al limite della legalità, per rubare tempo, denaro alle persone, non specificando quanto sopra.

Il discorso è diverso per chi ha un titolo di laurea, o una qualifica di attestazione valida, a quel punto è libero di formarsi dove meglio crede, e nel caso specializzarsi, perchè sarà già attestato nelle sue competenze professionali.
Significa che tutti i corsi proposti da Associazioni pur se affiliate a federazioni o Enti di Promozione sportiva non sono Autorizzate a rilasciare per conto di CONI, Federazioni o Eps alcun titolo abilitante, nè tale titolo può essere approvato, riconosciuto e spendibile come Approvato dal CONI. Federazioni, Associazioni ed enti che in Italia propongono formazione talvolta fatta anche bene) (NON a marchio e riconoscimento CONI, ma con valore PRIVATISTICO.
Questo è un punto fondamentale e cruciale su cui fare differenza.

Ovviamente la Laurea in Scienze Motorie o il Quarto Livello Coni, la Certificazione Snaq, rilasciata da lle ESP, su rispetto delle normative Europee a cui ha aderito il Coni, sono il gradino più importante per affrontare successivamente tutta la formazione possibile.
Sappiamo che spesso, pur a parità di certificazione, anche a livello universitario, molto cambia da una università all'altra.

Regolamento degli EPS, approvato dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, al Titolo 1, Art. 2:

"ATTIVITA´
Gli EPS promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali secondo la seguente classificazione:

a) MOTORIO-SPORTIVE

1) A carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale.
2) Attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
3) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, previa stipula di apposite convenzioni conformi al facsimile emanato dal CONI.

b) ATTIVITA´ FORMATIVE

Indagini, pubblicazioni e approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari. ***Gli attestati e le qualifiche conseguiti al termine delle iniziative hanno valore nell´ambito associativo dell´Ente fatti*** salvi i casi in cui l´Ente abbia preventivamente sottoscritto apposita convenzione con la specifica FSN o DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio."

In questo ambito così delicato dove non è sempre facile orientarsi, a causa purtroppo di molta disinformazione, quando non improvvisazione, al fine di REGOLAMENTARE la formazione per tutelare istruttori, insegnanti, operatori ed allievi, occorre partire da due requisiti base fondamentali:

– la definizione di "istruttore qualificato" appartiene solo a chi ha conseguito il diploma dell´Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o la Laurea in Scienze Motorie;
– la definizione di "istruttore di specifica disciplina" appartiene solo a chi ha conseguito l´abilitazione corrispondente rilasciata dalle FSN, EPS o DSA riconosciuti dal CONI.

Ne consegue che:

per svolgere attività di insegnamento sportivo in ASD affiliate ad un EPS/FSN riconosciuto dal CONI, fatto salvo il caso dell´istruttore qualificato, è NECESSARIO POSSEDERE LE QUALIFICHE RILASCIATE DAGLI ENTI STESSI a cui l'associazione è affiliata, in quanto le uniche valide e riconosciute dalle leggi vigenti sul territorio nazionale;

Uno strumento interessante per gli operatori (sia allievi che insegnanti) di ogni disciplina è il TESSERINO TECNICO, da rinnovare ogni anno, che attesta il percorso sportivo e formativo, registrando corsi, esami, stages, ecc, secondo i livelli formativi raggiunti. In questo modo si può documentare, attraverso tutti i vari passaggi formativi effettuati, il livello finale raggiunto, per gli usi consentiti dalla legge.